



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANNUTTI, LI GOTTI e MASCITELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2009

Disposizioni per l'adeguamento, a tutela dei cittadini, dei sistemi di informazioni creditizie gestite da soggetti privati

ONOREVOLI SENATORI. - La Centrale dei rischi costituita presso la Banca d'Italia è un sistema di raccolta nel quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti delle banche. Nel predetto archivio sono inseriti i dati di tutti coloro che risultano esposti con la banca per affidamenti oltre una certa soglia e di coloro che risultano incapaci di far fronte ai debiti verso il sistema bancario per qualsiasi tipo di finanziamenti, cioè di coloro che vengono dichiarati insolventi. Queste informazioni vengono rese disponibili per le banche al fine della valutazione dell'affidabilità di chi richiede un prestito di qualsiasi genere, in tal modo il sistema bancario tende ad escludere dall'accesso al credito coloro che vengono ritenuti «cattivi pagatori».

Situazione diversa è quella di coloro che vengono segnalati per esposizione superiore alla soglia di riferimento, anche se l'andamento del rapporto creditizio è regolare. In questi casi la concessione di nuovi crediti sarà approvata previa valutazione della solvibilità del richiedente.

Infatti, per inadempimenti inferiori esiste una rete di altre banche dati minori, anche private, che provvedono a raccogliere dati sia delle banche, sia delle finanziarie per inadempimenti di lieve entità che effettuano segnalazioni anche per rate di poche centinaia di euro non pagate o pagate in ritardo relative a prestiti rateali. L'effetto di queste segnalazioni sono identiche a quelle presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia e spesso anche peggiori perchè per segnalazioni di lievissima entità l'utente si è visto poi negare finanziamenti ben più importanti, pur essendo pienamente solvibile.

Di fronte ad erronee valutazioni delle condizioni dell'utente da parte di servizi bancari

che avevano dato luogo ad illegittime segnalazioni vi sono state numerose pronunce giurisdizionali che hanno imposto alle banche, anche in via d'urgenza, la rettifica dei dati che avevano dato luogo alla segnalazione medesima, con cancellazione della segnalazione ed in alcuni casi con il risarcimento dei danni liquidati a favore del soggetto leso dal comportamento illegittimo.

L'iscrizione nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali dei rischi e nelle altre banche dati, immotivata o conseguente ad erronee valutazioni o a segnalazioni di lievissima entità, in seguito alla quale colui che si rivolge ad una banca per avere un prestito si vede negare il credito, rappresenta l'anticamera dell'usura.

Inoltre, accade spesso che il cliente della banca dopo aver sanato i debiti con il soggetto finanziario si veda continuare a negare l'accesso al credito in seguito alla persistenza della segnalazione nelle banche dati citate. In base codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2009, n. 196, è perfettamente legittima la richiesta di coloro che, una volta sanata la morosità, pretendano la correzione dei dati della loro segnalazione non più attuale; tuttavia, nella maggior parte dei casi, si verifica un'ostinazione da parte della banca dati alla correzione dei dati medesimi.

Per ovviare a questo problema il Garante per la protezione dei dati personali il 31 luglio 2002 ha emanato una decisione destinata alle centrali rischi e agli istituti finanziari che aderiscono al sistema di informazioni creditizie, ai cui contenuti i soggetti interessati si sono dovuti attenere fin dal 15 dicembre 2002. In sostanza la decisione del Garante, in base al principio di correttezza del trattamento, dispone che l'informativa che

la banca rende al cliente deve indicare con precisione gli estremi identificativi delle centrali dei rischi destinatarie dei dati raccolti, anche al fine di agevolare l'esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e cioè di verifica della correttezza dei dati e la cancellazione di quelli non veritieri.

Il Garante, per ovviare ai problemi legati alle segnalazioni che, di scarsa entità sono idonee a determinare effetti ugualmente dannosi, ha previsto nel provvedimento citato che le segnalazioni di morosità alle centrali dei rischi debbano essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione, devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.

Il Garante ha altresì stabilito che la prassi per la quale le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati rimangano registrati per cinque anni è contraria al principio di proporzionalità e di congruità.

In sede di discussione, presso il Senato, del disegno di legge atto Senato n. 307 (che ha assorbito il n. 1056), recante disposizioni in materia di usura e di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato il 1° aprile 2009 dagli stessi firmatari del presente disegno di legge con il quale si è impegnato ad adottare ogni utile iniziativa volta a:

– garantire una piena tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento al

cosiddetto «diritto all'oblio» degli interessati, assicurando l'applicazione uniforme delle determinazioni assunte dalle citate banche dati – soprattutto in relazione agli inadempimenti minori – con il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004) che attualmente prevede la conservazione di questi tipi di dati per non più di dodici mesi;

– fare in modo che i nominativi dei cosiddetti «cattivi pagatori» (ovvero di coloro che ritardano i pagamenti anche di pochi giorni o per modeste entità) vengano conservati nelle banche dati, con particolare riferimento a quelle private, per non più di tre anni dalla data di scadenza del contratto, al fine di non rendere difficoltosa la concessione di ulteriori prestiti persino nel caso in cui il cliente avesse provveduto a regolarizzare la sua posizione;

– fare in modo che le segnalazioni delle morosità nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali dei rischi e nelle altre banche dati, con particolare riferimento a quelle private, vengano effettuate solo in caso di mancati pagamenti di somme rilevanti, al fine di tutelare tutti coloro che vedendosi rifiutare il credito, da parte degli istituti finanziari, finiscono vittime dell'usura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Segnalazioni di mancata regolarizzazione degli inadempimenti ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Le segnalazioni di mancata regolarizzazione degli inadempimenti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 novembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 2004, di seguito denominato «codice», ai sistemi di informazioni creditizie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del codice, devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro.

2. Le segnalazioni relative a inadempimenti completamente regolarizzati devono restare registrate nei sistemi di informazioni creditizie di cui al comma 1, per non oltre tre anni dalla data della regolarizzazione. I sistemi di informazione creditizia, in ogni caso, prima di effettuare le suddette segnalazioni, sono obbligati a dare un congruo preavviso agli interessati, affinché gli stessi possano eventualmente intervenire.

3. I gestori dei sistemi di informazioni creditizie provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le banche dati da essi gestite alle disposizioni di cui al presente articolo, provvedendo alla immediata cancellazione delle segnalazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

*(Regolamentazione dei sistemi
di informazioni creditizie e misure
sanzionatorie)*

1. Al fine di garantire la tutela del debitore, anche nella prospettiva della prevenzione del ricorso al credito illegale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare, sentite le principali associazioni per la tutela dei consumatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Garante per la protezione dei dati personali la modifica del codice, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la tempestiva comunicazione al debitore di tutte le variazioni relative alla sua posizione all'interno dei sistemi di informazione creditizie;

b) consentire la conservazione delle informazioni all'interno dei sistemi di informazioni creditizie, previo consenso dell'interessato, indipendentemente dalla sua condizione di puntualità o morosità nei pagamenti;

c) prevedere procedure atte a garantire la tempestiva cancellazione della condizione di pagatore inadempiente al momento della regolarizzazione dell'inadempimento, assicurando comunque la conservazione, per non oltre dodici mesi dalla data della regolarizzazione, dei dati relativi ad inadempimenti minori della somma di cui all'articolo 1, comma 1.

d) disporre, ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei gestori dei sistemi di informazioni creditizie e delle centrali dei rischi private che violano le disposizioni di cui alla presente legge, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie, nonché la pubblicazione della notizia della violazione su uno o più quotidiani o periodici nazionali, a spese del contravventore.

